

Codice A1709C

D.D. 5 dicembre 2021, n. 1060

Articolo 59 comma 2 bis della L.R. 9 agosto 1999 n. 21. Interventi urgenti di "Riforma ed ammodernamento tecnologico dell'impianto di sollevamento sito nel comune di Cigliano - II° lotto". Autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 4.590,65 a favore dell'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia.



ATTO DD 1060/A1709C/2021

DEL 05/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Articolo 59 comma 2 bis della L.R. 9 agosto 1999 n. 21. Interventi urgenti di "Riforma ed ammodernamento tecnologico dell'impianto di sollevamento sito nel comune di Cigliano – II° lotto". Autorizzazione ad Arpea a liquidare la somma di euro 4.590,65 a favore dell'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia.

Visto l'art. 59 comma 2 bis della L.R. 9 agosto 1999 n. 21 che recita "Agli organismi gestori dei canali demaniali di irrigazione di cui all'art. 50 ed ai consorzi gestori dei comprensori irrigui istituiti ai sensi dell'art. 44, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 52 per interventi improcrastinabili necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni ovvero per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue";

vista la DGR n. 205 – 4407 del 30/07/2012 con la quale è stato concesso all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia/Consorzio irriguo di Cigliano – Borgo d'Ale – Villareggia – Moncrivello, ai sensi dell'art. 59 comma 2 bis della L.R. 9 agosto 1999 n. 21, fino alla concorrenza massima di euro 1.500.000,00, un contributo in conto capitale pari al 90% della spesa massima ammissibile per la riforma e ammodernamento tecnologico dell'attuale impianto di sollevamento, mantenendo a carico del privato le spese generali, quelle relative alla progettazione, direzione lavori e collaudo e la quota di spesa non coperta dal contributo regionale;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 458 del 26/05/2014 di approvazione del progetto con la quale è stata riconosciuta una spesa ammissibile di euro 1.127.587,39 e concesso il contributo in conto capitale di euro 1.014.828,65 per lavori di riforma e ammodernamento tecnologico dell'impianto di sollevamento sito in comune di Cigliano;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 325 del 12/05/2016 di approvazione del progetto di variante con la quale è stata riconosciuta una spesa ammissibile di euro 1.092.032,76 e concesso il contributo in conto capitale di euro 982.829,48 per lavori di riforma e ammodernamento

tecnologico dell'impianto di sollevamento sito in comune di Cigliano;

vista la nota prot. n. 41543 del 23/11/2017 con la quale è stato ammesso a contributo un secondo lotto dei sopra citati lavori di ammodernamento, finalizzato ai lavori di sostituzione della condotta premente, riconoscendo un contributo pari a quello derivante dalle economie e ribassi d'asta del primo lotto, pari ad euro 517.170,52, secondo le modalità previste dalla D.G.R. sopra citata;

vista la D.D. n. 728 del 19/07/2019 con la quale si approva il progetto per i lavori di riforma e ammodernamento tecnologico dell'impianto di sollevamento II lotto sito nel comune di Cigliano, per un contributo di euro 517.151,56 pari al 90% della spesa ammessa di euro 574.612,84 a favore dell'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia;

vista la domanda di erogazione del saldo presentata in data 10/09/2020 prot. n. 19899 con la quale l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia ha trasmesso la documentazione tecnica contabile a corredo della domanda di liquidazione del contributo concesso ai sensi dell'art. 59 della L.r. 21/1999;

vista la D.D. n. 658 del 02/08/2021 di approvazione dello stato finale dei lavori di "Interventi urgenti di riforma e ammodernamento tecnologico dell'impianto di sollevamento sito nel Comune di Cigliano II lotto;

considerato che con la suddetta D.D. n. 658 del 02/08/2021 è stato approvato un contributo di euro 502.924,79 pari al 90% della spesa ammessa di euro 558.805,32, escludendo le spese per lo spostamento della linea elettrica Enel per euro 5.100,72 perché non sufficientemente documentata;

vista la nota prot n. 24287 del 21/09/2021 con la quale l'Associazione Irrigazione Ovest Sesia trasmette la documentazione tecnico e contabile relativa allo spostamento della linea elettrica Enel e contestualmente chiede l'erogazione dell'integrazione del saldo per euro 4.590,65 pari al 90% di euro 5.100,72;

tenuto conto che sono stati liquidati acconti per euro 502.924,65 a favore dell'Associazione Irrigazione Ovest Sesia interventi urgenti, riforma e ammodernamento tecnologico dell'impianto di sollevamento sito nel comune di Cigliano II lotto;

visto il verbale di liquidazione di integrazione del saldo prot. n. 29921 del 03/12/2021 redatto dai funzionari incaricati del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca, con il quale si attesta la sussistenza delle condizioni per la liquidazione dell'integrazione del saldo;

preso atto che occorre integrare il saldo e pertanto approvare e liquidare l'integrazione di euro 4.590,65 pari al 90% di euro 5.100,72 a fronte di un contributo complessivo di euro 507.515,44 per Interventi urgenti di "Riforma ed ammodernamento tecnologico dell'impianto di sollevamento sito nel comune di Cigliano – II° lotto" di cui l'art. 59 comma 2 bis della L.R. 9 agosto 1999 n. 21;

vista la D.D. n. 583 del 21/06/2017 "D.D.G.R. n. 25-4316 del 05 dicembre 2016 e n. 19-5047 del 15 maggio 2017. Approvazione dei criteri operativi da adottare per le attività di programmazione, approvazione della spesa ammissibile e individuazione dei beneficiari relative a interventi di costruzione, miglioramento e ripristino, a qualsiasi titolo finanziati, afferenti ad infrastrutture agricole ed opere collettive di bonifica." per quanto attiene a realizzazione lavori, approvazione eventuali varianti, liquidazione di anticipazioni, acconti e saldo del contributo;

vista la L.R. 16/2002 che istituisce in Piemonte L'Organismo Pagatore per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

atteso che l'articolo 5 della L.R. 16/2002 prevede che all'organismo pagatore può essere affidata da parte della Regione l'esecuzione di pagamenti regionali in materia di agricoltura;

vista la D.D. n. 657 del 31/07/2021 *“Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della DGR 13 luglio 2021, n. 23-3510 avente per oggetto “Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).”*;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 3 agosto 2021 (rep.n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

vista la D.D. n. 769 del 01/09/2021 *“ Incarico ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.r. 16/2002, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per l'esecuzione dei pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi – Aggiornamento elenco procedimenti amministrativi interessati dalla convenzione”*;

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il *“Fondo Infrastrutture”* al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi della Legge regionale n. 21/99 e Legge regionale 1/2019;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta *“per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”*;

preso atto del parere della Direzione *“Affari generali e Advocatura”* della Regione Piemonte prot. 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova, nei loro riguardi applicazione l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

considerato che le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) in quanto trattasi di finanziamenti relativi a infrastrutture non intese a essere sfruttate a fini commerciali; inoltre dette infrastrutture sono concepite per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma recano beneficio alla società nel suo insieme;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 6 della Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione”*;

visto l'art. 3 della Legge 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia”*, il quale dispone l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, poiché è stata pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, valutazione e merito” la D.D. n. 728 del 19/07/2019;

vista la D.G.R. n. 10-396 del 18/10/2019, avente ad oggetto “*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908*”, nella quale viene individuato in 90 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento di cui questo verbale illustra la fase di istruttoria amministrativa;

dato atto, ai sensi dell’art. 8 Legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 10-396 del 18/10/2019;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte Anni 2021-2023"
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 17 ottobre 2016, n. 1-4046 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

determina

di autorizzare Arpea a liquidare l’integrazione del saldo per euro 4.590,65 pari al 90% di euro 5.100,72 a favore dell’Associazione Irrigazione Ovest Sesia per interventi urgenti di “Riforma ed ammodernamento tecnologico dell’impianto di sollevamento sito nel comune di Cigliano – II° lotto” di cui l’art 59, comma 2 bis della L.r. 21/99;

di autorizzare ARPEA all’utilizzo delle disponibilità presenti sul fondo Territorio Infrastrutture Regione, ai fini della liquidazione della somma di euro 4.590,65 trasferite ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 16/2002 con D.D. n. 188 del 29/07/2004;

di disporre che ARPEA invii al Settore Infrastrutture, Territorio Rurale e Calamità Naturali in Agricoltura Caccia e Pesca comunicazione dettagliata della liquidazione al fine di acquisire la documentazione che attesta l’erogazione dei contributi.

Il codice di rintracciabilità relativo alle spese per lo spostamento della linea elettrica Enel è 231435225.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi D. lgs. 33/2013 poiché è stata pubblicata sul sito della Regione Piemonte sezione “Trasparenza, valutazione e merito” la D.D. n. 728 del 19/07/2019.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'
naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino